



COMUNE DI SERRAVALLE A PO

PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE
PER L'ISTALLAZIONE
DI MEZZI PUBBLICITARI**

INDICE

- Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – TARIFFE
- Art. 3 – CATEGORIA DELLE LOCALITA’
- Art. 4 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA’. LIMITI E DIVIETI
- Art. 5 – IMPIANTI PUBBLICITARI. TIPOLOGIA
- Art. 6 – CANONE PER L’ISTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI. PRESUPPOSTO DEL CANONE
- Art. 7 – MODALITA’ PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L’ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- Art. 8 – SOGGETTO OBBLIGATO
- Art. 9 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
- Art. 10 – DICHIARAZIONE
- Art. 11 – PAGAMENTO DEL CANONE
- Art. 12 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO
- Art. 13 – PUBBLICITA’ ORDINARIA
- Art. 14 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
- Art. 15 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
- Art. 16 – PUBBLICITA’ VARIA
- Art. 17 – RIDUZIONI DEL CANONE
- Art. 18 – ESENZIONI DAL CANONE
- Art. 19 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED INTERESSI
- Art. 20 – SANZIONI AMMINIATRATIVE E RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI
- Art. 21 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 22 – GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 23 – ABOLIZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

Art.

24

-

ENTRATA

IN

VIGORE

Art. 1
Ambito di applicazione del regolamento

1. La pubblicità esterna effettuata nel territorio del Comune è assoggettata, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad un canone a favore del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Art. 2
Tariffe

1. Le tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sono deliberate dal Comune contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno

Art. 3
Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, le località del territorio del Comune sono suddivise in una unica categoria.
2. Le tariffe dei canoni per i mezzi pubblicitari installati su beni privati sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Art. 4
Modalità di effettuazione della pubblicità.
Limiti e divieti

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia
2. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 5

Art. 5
Impianti pubblicitari.
Tipologia

1. Il Consiglio Comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi attenendosi ai seguenti criteri:

A. CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari si classificano in:

1. Mezzi pubblicitari di esercizio
Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività
2. Mezzi pubblicitari non di esercizio
Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede dell'attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi

Le insegne, targhe, pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a. a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
- b. frontali (orizzontali o verticali) contro il muro;
- c. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli paline)

B. CRITERI DI SPECIFICAZIONE

1. Colore

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida:

2. Ubicazione e carattere delle insegne e simili

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono, con ordinanza del Sindaco, venire rimosse.

3. Dimensione e posizione delle insegne e simili

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- a. Per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale;
- b. Gli impianti installati nelle vie e piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro, può avvenire ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di mt. 2,50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti

C. CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE.

I cartelli e simili possono essere classificati:

1. secondo la funzione
 - a. pubblicitari in genere

- b. informativi, ubicazionali, di servizi o di attività
2. secondo la collocazione
- a. a parete;
 - b. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
 - c. isolati, che possono essere mono o bifacciali

D. CARATTERISTICHE, DIMENSIONI E LIMITAZIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

I cartelli, posters, stendardi e impianti similari, con l'esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale

E. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia

Art. 6

Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari Presupposto del canone

1. La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta al pagamento del canone.
2. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si considerano messaggi pubblicitari anche quelli effettuati da enti non commerciali che reclamizzano un prodotto economico (sponsor)

Art. 7

Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari

1. Le domande per ottenere il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari devono essere inoltrate all'ufficio competente e devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a. Domanda su appositi moduli predisposti dall'ufficio competente;
 - b. Una auto-attestazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il soggetto interessato dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi

sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con l'assunzione di ogni conseguente responsabilità;

- c. Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - d. Una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - e. Il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
2. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
 3. Il Funzionario Responsabile dell'ufficio competente istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.

Art. 8

Soggetto obbligato

1. Soggetto obbligato al pagamento del presente canone, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità
4. Per i mezzi bracciali le due superfici vanno considerate separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine o simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
8. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

9. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 13 e 14 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Art 10

Dichiarazione

1. Il soggetto obbligato di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all'Ufficio Tributi, nella fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 11

Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 13, commi 1 e 3, 14 e 15, commi 1 e 3, del presente regolamento, per l'anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, entro il 31 marzo,
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone per la pubblicità annuale può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro 1500,00
4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione: si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.
5. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

7. Non si procede al versamento né al rimborso quando l'importo non supera Euro 3,00

Art. 12

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'Ufficio, notificando al soggetto obbligato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato
2. Nell'avviso devono essere indicati:
 - a) il soggetto obbligato;
 - b) le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
 - c) l'importo del canone o del maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi;
 - d) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento
3. gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario di cui al successivo art. 21

Art. 13

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 14

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 13, comma 1, del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al medesimo art. 13, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza d'esercizio è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corso avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto suo, il canone è dovuto per l'anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 30 q.li;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li;
 - c) motoveicoli o veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 15

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella sopra indicata.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista

Art. 16

Pubblicità varia.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è quella prevista dall'art. 13, comma 1 del presente regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi

pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella tariffa approvata dal Comune.
6. La pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, definita in “pubblicità fonica” è consentita esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Art. 17

Riduzioni del canone.

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18

Esenzioni dal canone.

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mezzo metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 15 del presente regolamento;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) Le locandine affisse dalle associazioni locali a carattere sportivo, ricreativo e culturale che svolgono attività sociali senza fini di lucro.

Art. 19

Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del canone con un minimo di Euro 51,65 (Lire 100.000)
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior canone dovuto.
3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del canone, si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,23
4. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento del canone e della sanzione.
5. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento.
6. Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al soggetto obbligato per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Art. 20

Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. L'Ufficio Tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del comune, o il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, procedendo alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato D.Lgs n. 285 del 1992

Art. 21
Funzionario responsabile del procedimento

1. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi è competente all'applicazione del canone, sottoscrive gli avvisi di accertamento e di liquidazione e dispone i rimborsi.

Art. 22
Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone viene effettuata in forma diretta dal Comune

Art. 23
Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità

1. Dal 1° gennaio 2002 è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del DLgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni
2. I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'articolo 10 del D.Lgs indicato al comma 1.

Art. 24
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002

TARIFFE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Publicità permanente

Mezzo pubblicitario non luminoso	Su beni pubblici	Su beni privati
Da mq. 1 a mq. 5,50	Euro 18,59 al mq.	Euro 12,39 al mq.
Da mq. 5,51 a mq. 8,50	Euro 27,89 al mq.	Euro 18,59 al mq.
Oltre i mq. 8,51	Euro 37,18 al mq.	Euro 24,79 al mq.

Mezzo pubblicitario luminoso	Su beni pubblici	Su beni privati
Da mq. 1 a mq. 5,50	Euro 37,18 al mq.	Euro 24,79 al mq.
Da mq. 5,51 a mq. 8,50	Euro 46,48 al mq.	Euro 30,99 al mq.
Oltre i mq. 8,51	Euro 58,78 al mq.	Euro 37,18 al mq.

Publicità temporanea

Mezzo pubblicitario non luminoso	Su beni pubblici	Su beni privati
Da mq. 1 a mq. 5,50	Euro 1,86 al mq.	Euro 1,24 al mq.
Da mq. 5,51 a mq. 8,50	Euro 2,79 al mq.	Euro 1,86 al mq.
Oltre i mq. 8,51	Euro 3,72 al mq.	Euro 2,48 al mq.

Mezzo pubblicitario luminoso	Su beni pubblici	Su beni privati
Da mq. 1 a mq. 5,50	Euro 3,72 al mq.	Euro 2,48 al mq.
Da mq. 5,51 a mq. 8,50	Euro 4,65 al mq.	Euro 3,10 al mq.
Oltre i mq. 8,51	Euro 5,58 al mq.	Euro 3,72 al mq.

- **Locandine (fino a mq. 0,70)** euro 1,24

- **Publicità con veicoli propri**
 - automezzi con portata superiore a 30 quintali euro 85,22
 - automezzi con portata inferiore a 30 quintali euro 56,81
 - altri veicoli non compresi nei due precedenti euro 28,41

- **Pubblicità effettuata con veicoli (da un giorno ad un anno)**

interna	al mq.	euro 12,39
esterna da 1 mq. a 5,50 mq.	al mq.	euro 12,39
esterna da 5,51 mq. a 8,50 mq.	al mq.	euro 18,59
esterna oltre 8,51 mq.	al mq.	euro 24,79

- **Pubblicità effettuata tramite pannelli luminosi e proiezioni per conto altrui**

Tariffa annua	al mq.	euro 49,58
Tariffa mensile (massimo 90 giorni)	al mq.	euro 4,96

- **Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni luminose**

Tariffa giornaliera da 1 a 30 giorni	euro 3,10
Tariffa giornaliera oltre i 30 giorni	euro 1,55

- **Pubblicità effettuata con striscioni o simili trasversali a strade o piazze**

Tariffa quindicinale per ogni mq.	euro 12,39
-----------------------------------	------------

- **Pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritta, striscioni, ecc...**

Tariffa giornaliera	euro 74,37
---------------------	------------

- **Pubblicità effettuata con palloni frenanti e simili**

Tariffa giornaliera	euro 37,18
---------------------	------------

- **Distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario**

Tariffa giornaliera per persona	euro 3,10
---------------------------------	-----------

- **Pubblicità fonica**

Tariffa giornaliera per ogni soggetto pubblicizzato	euro 9,30
---	-----------